



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara D'Alfonso ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento N. 40 /2025 P.U. promosso da:

ANNA PELUZZI (c.f. PLZNNA78T66E435D) nata il 26.12.1978 a Lanciano ed ivi residente alla Via Modesto della Porta n.3, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Giancrisofaro (C.F. GNCFNC72B25E435T) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Lanciano alla Via per Fossacesia n.38

Oggetto: ristrutturazione dei debiti del consumatore

Letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex* artt. 67 e ss. CCII depositata in data 18 luglio 2025 da **ANNA PELUZZI** ;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali del debitore si trova nel Comune di Lanciano a norma dell'articolo 27 comma 3 CCI ;

rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII;

letta la relazione del professionista nominato dall'OCC, dott. SIMONA FONTANA , contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 4, CCII;

considerato che appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento del proponente;

osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, non risultando che il ricorrente sia stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che lo stesso abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

rilevato che, con decreto del 15 ottobre 2025 , si sono disposti: a) la pubblicazione della proposta e del decreto medesimo, a cura del professionista nominato con funzioni di OCC, sul sito internet del Tribunale di Lanciano; b) la comunicazione della proposta e del decreto, sempre a cura del professionista, a tutti i creditori, avvisando questi ultimi della facoltà di presentare osservazioni entro



il termine di venti giorni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista; c) il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;

dato atto che, con nota depositata il 25 novembre 2025, il professionista ha documentato di aver provveduto agli adempimenti sopra indicati e di non aver ricevuto da parte del debitore proposte di modifiche al piano mentre: a) il credito vantato dal creditore Fidelity aggiornata risulta essere pari a € 3.117,07 invece di € 2.752,90 come precisato dallo stesso (vds all.1); b) il credito vantato da Compass risulta essere di € 14.419,55, come precisato dallo stesso credito, invece di € 15.342,63 come era stato inserito all'interno della relazione del gestore OCC, (vds all. 2);

rilevato che l'esposizione debitoria del ricorrente è pari ad € 45.485,38 così composta:

CREDITORE	Importo CHIROGRAFO	PRIVILEGIO
Compass	€ 14.419,55	
Deutsche Bank	€ 6.085,39	
Fidelity Spa	€ 3.117,07	
Findomestic	€ 18.209,02	
Ater	€ 1.606,54	
Sasi spa	€ 757,93	
ICA - Tari	€ 1.045,00	
Agenzia della riscossione	€ 42,91	€ 128,24
Regione Abruzzo bolli auto		€ 267,58
Agenzia delle entrate	€ 201,97	
Avv. Giancristofaro F.		€ 4.000,00
TOTALE DEBITI	€ 45.485,38	€ 4.395,82

Le spese in prededuzione ed in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c., che risultano funzionali alla presentazione dell'istanza di accesso alla Procedura di liquidazione controllata, sono pari complessivamente ad euro 4.991,21: compenso OCC 4.941,21 e € 50,00 come spese di tenuta conto, dove si precisa che sono state calcolate in via presuntiva, le eventuali somme in difetto o in eccesso saranno conguagliate con le somme dovute ai creditori.

Il piano proposto prevede di soddisfare al 100% € 4.991,21 quali spese in prededuzione, al 100% i crediti privilegiati per € 4000,00 avv Giancristofaro (legale), € 128,24 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ed € 267,58 REGIONE ABRUZZO – BOLLI AUTO e, nella prospettata misura del 18% circa i creditori chirografari.



TOTALE ATTIVO	€ 18.000,00
SPESE DI PROCEDURA	€ 4.991,21
<i>Di cui OCC € 4941,21</i>	
<i>Somme in Privilegio</i>	€ 4.395,82
DISPONIBILI PER I CREDITORI	€ 8.612,97
TOTALE PASSIVO	€ 45.485,38
% attribuita	18,93% (8.612,97/45.485,38)

considerato che il ricorrente ha offerto di soddisfare in un arco temporale di 60 mesi mediante il versamento di una rata mensile di € 300,00 :

- i crediti prededucibili nella misura del 100%;
- i crediti privilegiati nella misura del 100%;
- i crediti chirografari nella misura del 18% circa;

rilevato che il piano prevede, in particolare:

- 1) il pagamento integrale del compenso dell'OCC, pari ad € 4.941,21 che, in ragione del disposto di cui all'art. 6 del CCII (a mente del quale sono prededucibili *“i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi di impresa di cui al capo II del titolo II e dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento”*) ;
- 2) il pagamento integrale dei creditori privilegiati, Erario Statale ed Enti Locali e professionista per complessivi euro 4.395,82 dalla 16 esima rata fino alla 30 esima;
- 3) il pagamento nella misura del 18circa % dei crediti chirografari fino al 60 esima rata;

considerato che la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale del debitore, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;

ribadito che non sono giunte da parte di alcun creditore osservazioni o contestazioni sulla convenienza del piano;

considerato, nondimeno, che appaiono condivisibili le considerazioni illustrate dal professionista in merito alla convenienza della proposta in esame, per i creditori privilegiati, rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. art. 67, comma 4, CCII);

ritenuto, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato;

P.Q.M.

Visti gli artt. 67-71 CCI;

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da **ANNA PELUZZI** (c.f. PLZNNA78T66E435D) nata il 26.12.1978 a Lanciano ed ivi residente alla Via Modesto della Porta n.3



DISPONE

che parte debitrice compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

DISPONE

che il professionista nominato con funzioni di OCC, dott. SIMONA FONTANA , vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;

DISPONE

che il professionista:

- a) provveda all'accantonamento del proprio compenso, atteso che l'art. 71 comma 4 dispone che "il giudice procede alla liquidazione del compenso all'OCC, una volta verificato se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento";
- b) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
- c) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura che verranno sopportate, per le spese di conto, mediante fondo da costituire come da integrazione del 25.11.2025 e, per le residue, rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano mediante integrazione da parte della ricorrente nella misura necessaria alla loro copertura;
- d) terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;

DISPONE

che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito internet di questo Tribunale (Sezione Pubblicità Legale- Sovraindebitamento) e provveda a comunicarla a tutti i creditori (art 70 commi 1 e 8 CCI);

DISPONE

la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;

INIBISCE

a ANNA PELUZZI la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;

DISPONE

sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dei consumatori nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo Giudice;

PONE

le spese del procedimento a carico del soggetto proponente;

DICHIARA

la chiusura della procedura;



MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e al professionista nominato con funzioni di OCC, dott. SIMONA FONTANA .

Lanciano, lì 04/02/2026

Il Giudice

dott.ssa Chiara D'Alfonso

